

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1787 del 13/04/2021
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA GAMBRO DASCO SPA - Imp. v. Modenese n. 66 - MEDOLLA (MO). Rif. Prot. n. 2025/2020 SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 26512/2020 ARPAE SINADOC. Rif. Prat. n.31788/20 ARPAE SINADOC Rif. N° APE 06/2020 ARPAE-SAC
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1848 del 13/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tredici APRILE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA GAMBRO DASCO SPA - Imp. v. Modenese n. 66 - MEDOLLA (MO).

Rif. Prot. n. 2025/2020 SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n. 26512/2020 ARPAE SINADOC.

Rif. Prat. n.31788/20 ARPAE SINADOC

Rif. N° APE 06/2020 ARPAE-SAC

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta GAMBRO DASCO SPA, avente sede legale in comune di Medolla (MO), v. Modenese n. 66, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Medolla (MO), v. Modenese n. 66, in data 24/09/2020 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 29/09/2020 con prot. n. 139382, relativa al titolo ambientale Acqua;

In data 16/12/2020 GAMBRO DASCO SPA, ha presentato istanza finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.11 del DLgs 115/2008 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale di Potenza termica nominale di 2,815 MW ed elettrica prodotta di 1,202 MWe e contestuale domanda di modifica dell'AUA, relativamente alle Emissioni in atmosfera, agli Scarichi idrici e all'impatto acustico, integrata in data 23/02/2021 e 13/04/2021;

La Ditta con nota ricevuta il 18 marzo 2021, prot. n.42743, ha chiesto di unificare i due procedimenti al fine di giungere alla contestuale autorizzazione delle due istanze di AUA.

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di produzione di apparecchiature e dispositivi per emodialisi;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE – SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 1528 del 01/04/2020

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti:

- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da AIMAG SPA, prot. n. 5861 del 19/11/2020, relativo alla domanda del 24/07/2020;
- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da AIMAG SPA, prot. n. 1691 del 30/03/2021, relativo all'istanza del 16/12/2020 (cogeneratore);

Il Comune di Medolla, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 156338 del 29/10/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura;

- parere di conformità urbanistico-edilizia, espresso dal Comune di Medolla con prot. n.3442/2021 del 26/03/2021;

- contributo istruttorio relativo alle Emissioni in atmosfera, agli Scarichi idrici e all'Impatto acustico, redatto dal Servizio Territoriale area nord di ARPAE, con prot. n.44376 del 23/03/2021.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta **GAMBRO DASCO SPA** per l'impianto ubicato in comune di Medolla (MO), V. Modenese n. 66, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1528 del 01/04/2020 dalla data di messa a regime degli impianti oggetto della presente autorizzazione;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 14/04/2036**.

Il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, dell'Autorizzazione Unica ai sensi del DLgs 115/2008.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Medolla
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Medolla

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto ai sensi del Dlgs 115/2008, di competenza ARPAE-SAC, che ha provveduto a condurre le opportune verifiche in materia di documentazione antimafia.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta GAMBRO DASCO SPA - Imp. v. Modenese n. 66 - MEDOLLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Nel territorio del Comune di ubicazione del sito è vigente il "Regolamento del Gestore AIMAG spa per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena" – approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n° 6 del 24/05/2010.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta GAMBRO DASCO SPA, nello stabilimento ubicato a Medolla (MO), v. Modenese n. 66, svolge attività di produzione di apparecchiature e materiali medicali e intende apportare modifiche agli scarichi idrici rispetto alla condizione autorizzata da Arpae - SAC di Modena con determina n. 1528 del 01/04/2020; in particolare:

- con domanda presentata al SUAP il 24/09/2020 chiede una deroga per il parametro ammoniaca sul punto di scarico n. 2.

- L'intervento oggetto dell'istanza, presentata ai sensi del Dlgs. 115/2008, si riferisce ad una proposta progettuale per l'installazione di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica che comporterà anche la modifica dell'allegato ACQUA contenuto nell'AUA vigente (Determinazione n. 1528 del 01/04/2020).

A seguito dell'installazione del nuovo impianto di cogenerazione si produrranno due tipi diversi di acque ovvero:

1. acque di spurgo della torre evaporativa e dell'impianto ad osmosi;
2. acque di scarico della condensa del camino e dello scambiatore fumi.

Le acque di tipo 1. e 2., previo passaggio in pozzetti di campionamento, saranno convogliate alla linea esistente di scarico di acque reflue industriali in P.F., confluenti nel pozzetto di scarico finale S1;

La ditta ha stimato uno scarico di 0,311 mc/h dalla torre evaporativa e di 2,5 mc/h dal sistema di trattamento osmosi. Il volume annuo massimo al Punto di scarico 1, passerà dagli attuali 12.000 a **35.000 mc/anno**.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, previo trattamento mediante fosse biologiche, sono convogliate nella pubblica fognatura;

- le acque reflue derivanti dalle lavorazioni provenienti da apparecchiature di trattamento acqua, acque di raffreddamento, spurgo torre evaporativa, lavaggio e collaudo sono convogliate nella pubblica fognatura del Comune di Mirandola, dotata di un sistema di depurazione di secondo livello e confluyente nel Canale Bruino, con punti di scarico denominati S1, S2, S3, S4;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti da apparecchiature di trattamento acqua, acque di raffreddamento, spurgo torre evaporativa, lavaggio e collaudo confluenti in pubblica fognatura mediante gli scarichi di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali".

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto e mediante emungimento da pozzo privato.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua, rilasciata da ARPAE- SAC Modena con Determinazione n. 1528 del 01/04/2020;

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Aimag Spa ha espresso parere favorevole con prescrizioni con prot. n. 5861 del 19/11/2020 relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici in merito alla deroga per il parametro Ammoniaca nello scarico S2.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Aimag Spa, relativamente alle modifiche (aumento volumi di scarico al Punto n.1) indotte dalla realizzazione del nuovo cogeneratore ha espresso parere favorevole con prescrizioni e deroga per Cloruri e Ammoniacca con prot. n.1691 del 30/03/2021 relativamente al rilascio del titolo ambientale Scarichi idrici.

- contributo istruttorio relativamente alle modifiche agli Scarichi idrici indotte dalla realizzazione del nuovo Cogeneratore, redatto dal Servizio Territoriale area nord di ARPAE, con prot. n.44376 del 23/03/2021.

Il Comune di Medolla, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 156338 del 29/10/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta GAMBRO DASCO SPA, nello stabilimento in comune di Medolla, Via Modenese n. 66, a scaricare le acque reflue di tipo industriale, derivanti dall'attività di produzione di apparecchiature e materiali medicali, nella pubblica fognatura di via Modenese, in Comune di Mirandola, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Si stabiliscono i quantitativi massimi di acque reflue industriali scaricabili dai singoli punti di scarico dello stabilimento come di seguito specificato:
PUNTO DI SCARICO 1: portata/anno 35.000 mc;
PUNTO DI SCARICO 2: portata/anno 6.000 mc;
PUNTO DI SCARICO 3: portata/anno 24.000 mc;
PUNTO DI SCARICO 4: portata/anno 2.000 mc.
- 2) Lo scarico delle **acque reflue industriali** nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura, fatta eccezione per i parametri in deroga elencati di seguito che dovranno rispettare i limiti a fianco indicati:
PUNTO DI SCARICO 1: cloruri 2.500 mg/l, ammoniacca 70 mg/l,
PUNTO DI SCARICO 2: cloruri 2.500 mg/l, ammoniacca 180 mg/l,
PUNTO DI SCARICO 3: cloruri 4.500 mg/l, ammoniacca 70 mg/l,
PUNTO DI SCARICO 4: cloruri 2.500 mg/l, ammoniacca 180 mg/l
- 3) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 4) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 5) Ogni punto di immissione in pubblica fognatura di reflui industriali o misti industriali/ domestici dovrà essere dotato di un misuratore di portata la cui idoneità sarà preventivamente valutata da AIMAG spa.
- 6) I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali posti immediatamente a monte dei punti di allaccio alla pubblica fognatura dovranno essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 7) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere inviata al SAC di ARPAE Modena copia della denuncia dei consumi idrici e delle analisi delle acque reflue, presentate al gestore delle fognature pubbliche per il calcolo del canone di fognatura e depurazione .

- 8) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di reflui, fanghi e altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'art. 81 del Regolamento del Gestore Aimag spa.
- 9) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi alla manutenzione della rete fognaria aziendale e al periodico espurgo e manutenzione dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tale documentazione deve contenere:
- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza la rete fognaria aziendale, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa.
- 10) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- 11) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 12) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE-Modena (SAC e ST – Distretto Area Nord), ai Comuni di Medolla e al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 13) Entro il 30 aprile 2024, il 30 aprile 2029 e il 30 aprile 2034 dovrà essere inviata al SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i relativi volumi di scarico.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta GAMBRO DASCO SPA - Imp. v. Modenese n. 66 - MEDOLLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta GAMBRO DASCO SPA, che svolge attività di produzione di apparecchiature e dispositivi per emodialisi, è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Medolla (MO), v. Modenese n. 66, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 1528, del 01/04/2020.

La configurazione attualmente autorizzata è la seguente:

- la continuazione delle emissioni degli impianti di combustione C1÷C7, C10;
- la continuazione di esercizio di attività di stoccaggio, granulazione, trafilatura di materiale plastico (emissioni 1, 2, 3, 3bis, 36, 37, 38, 39, 40), di attività di assemblaggio/estrusione/stampaggio: M01, BL02, BL03, BL08 e di vari generatori di calore;
- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti da attività di officina meccanica: M02, BL01, BL04;
- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti da laboratori (42, BL5, BL6, BL7);
- il seguente consumo di materie prime:

- resina PVC	2.532	t/anno
- plastificanti	1.196,700	t/anno
- olio di soia epossidato	143.972kg/anno	
- stabilizzante	28.689	kg/anno
- costabilizzante	755	kg/anno
- olio minerale lubrificante	200	kg/anno
- fluido siliconico per raffreddamento	15	kg/anno
- PP	20.000	kg/anno
- olio idraulico	2.000	kg/anno
- cicloesanone	400	kg/anno
- solventi/diluenti	8	l/anno

- resina epossidica	5	kg/anno
- resina poliuretana	48	kg/anno
- colle	1,6	kg/anno
- filo di saldatura	24	kg/anno

Inoltre, nelle integrazioni volontarie viene dichiarato che, rispetto ai consumi di materie prime attualmente autorizzate, non verranno più utilizzate le seguenti:

- Granulo PVC morbido "Trafila", Granulo PVC morbido "Stampaggio", HDPE, ABS, PETG, SEBS, Masterbatches.

Dalla documentazione presentata a corredo delle domande di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenute ad ARPAE-SAC di Modena in data 27/12/2018 e in data 20/3/2019, nelle quali sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- con documentazione pervenuta in data 27/12/2018:

la modifica del punto di emissione M01;

la installazione dei seguenti nuovi punti di emissione M03, E43, E44, BL10;

- con documentazione pervenuta in data 20/3/2019:

la dismissione degli esistenti punti di emissione n. BL03, BL04, C8, C9;

la sospensione del punto di emissione n. 40;

la modifica del punto di emissione BL2;

la installazione dei nuovi punti di emissione n. M04, BL03, BL04, BL13, BL14

il seguente consumo di materie prime con documentazione pervenuta in data 27/12/2018 (suap n. 2672/18)

- collante M-BOND AE15	0,84	kg/anno
- resina epossidica EPO 39 + catalizzatore EPO 39	12	kg/anno
- resina poliuretana F160 + catalizzatore F160	90	kg/anno
- resina epossidica Stycast 2651 + catalyst 9	44	kg/anno
- cicloesanone	2	kg/anno (complessivo)
- silicone adesivo RTV118	90	kg/anno
- filo di saldatura senza piombo	40	kg/anno
- naphtol green B (colorante)	1,6	kg/anno
- acetone	8	kg/anno
- isopropanolo	10	l/anno

con documentazione pervenuta in data 20/3/2019 (suap n. 370/19)

- acido citrico	286.140	kg/anno
- bicarbonato di sodio Novacarb + bicarbonato di sodio Tata, bicar pharma hemodialysis	18.289.903	kg/anno
- carbonato di sodio soda ash	27.692	kg/anno
- pharmlene LDPE (PT)	47.219	kg/anno
- total polypropilene aceso (PP)	2.544.475	kg/anno
- formaldeide	450	l/anno
- glicerina	1.800	l/anno

In data 20/12/2019, La Ditta ha provveduto a fornire documentazione tecnica come prescritto nell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-4848 del 22/10/2019.

In data 16/12/2020 la ditta GAMBRO DASCO SPA, ha presentato domanda di AUA allegata a istanza finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.11 del DLgs 115/2008 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale di Potenza termica nominale di 2,815 MWt ed Elettrica prodotta di 1,202 MWe e di un gruppo elettrogeno a gasolio di Potenza termica nominale di 1,350 MWt.

Si avrà pertanto l'inserimento di 2 nuovi punti di emissione:

N51 - Cogeneratore a gas naturale (2,815 MWt) – Medio impianto di combustione

GE 52 - Gruppo elettrogeno (1,350 MWt) – Medio impianto di combustione

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere di conformità urbanistico-edilizia, espresso dal Comune di Medolla con prot. n.3442/2021 del 26/03/2021;

- contributo istruttorio relativo alle Emissioni in atmosfera redatto dal Servizio Territoriale area nord di ARPAE, con prot. n.44376 del 23/03/2021.

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta GAMBRO DASCO SPA con impianti ubicati nel comune di Medolla (MO), V. Modenese n.66, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. C1 - GENERATORE DI CALORE A GAS NATURALE (1.304 kW) - CORPO 10

portata massima	1.503	Nmc/h
altezza minima del camino	10,5	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti da rispettare fino al 31/12/2029:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*) (**)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*) (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc (*)

Limiti massimi ammessi di inquinanti da rispettare dal 01/01/2030:

Polveri totali	5 mg/Nmc (*) (**)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc (*) (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250 mg/Nmc (*)

PUNTO DI EMISSIONE N. C2 - GENERATORE DI CALORE A GAS NATURALE (1.850 kW) - CORPO 10

portata massima	2.187	Nmc/h
altezza minima del camino	10,5	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti da rispettare fino al 31/12/2029:

Polveri totali	5 mg/Nmc (*) (**)
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35 mg/Nmc (*) (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350 mg/Nmc (*)
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti da rispettare dal 01/01/2030:</u>	
Polveri totali	5 mg/Nmc (*) (**)
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35 mg/Nmc (*) (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	250 mg/Nmc (*)

(*) valore limite riferito ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(**) I limiti si intendono rispettati

PUNTO DI EMISSIONE N. C3 - GENERATORE DI CALORE CIVILE A GAS NATURALE (419 kW)
CORPI 20-19

PUNTO DI EMISSIONE N. C4 - GENERATORE DI CALORE CIVILE A GAS NATURALE (419 Kw)
CORPI 20-19

PUNTO DI EMISSIONE N. C5 - GENERATORE DI CALORE CIVILE A GAS NATURALE (170 kW)
CORPO 19

PUNTO DI EMISSIONE N. C6 - GENERATORE DI CALORE CIVILE A GAS NATURALE (145 kW)
CORPO 1

PUNTO DI EMISSIONE N. C7 - GENERATORE DI CALORE CIVILE A GAS NATURALE (244,5 kW)
CORPO 11

PUNTO DI EMISSIONE N. C10 - COGENERATORE TURBINA ALIMENTATA A GAS NATURALE (606 kWt)

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - SILO STOCCAGGIO - CORPO 10

portata massima	1.300	Nmc/h
altezza minima del camino	21	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – MISCELAZIONE MATERIE PRIME - CORPO 10

portata massima	4.300	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – FORMAZIONE GRANULI - CORPO 10

(due cappe su macchine a funzionamento alternato:

- una cappa su macchina raffreddata ad aria con uso DOA +

- una cappa su apertura per manutenzione/pulizia macchina raffreddata a olio diatermico con uso di DOP)

portata massima	1.500	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
Ftalati organici (durante uso macchina con uso DOP)	1	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI (su cappa macchina con uso DOP)

PUNTO DI EMISSIONE N. 3Bis - RAFFREDDAMENTO GRANULI - CORPO 10

portata massima	1.500	Nmc/h
altezza minima del camino	6,5	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 36 - SILO STOCCAGGIO S1 - CORPO 10

portata massima	1.300	Nmc/h
altezza minima del camino	15	m
durata	0,25 h/g	

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 37 - SILO STOCCAGGIO S3 - CORPO 10

portata massima	1.300	Nmc/h
altezza minima del camino	15	m
durata	8,5	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 38 - SILO STOCCAGGIO S4 - CORPO 10

portata massima	1.300	Nmc/h
altezza minima del camino	15	m
durata	7	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 39 - SILO STOCCAGGIO S5 - CORPO 10

portata massima	1.300	Nmc/h
altezza minima del camino	21	m

durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A MANICHE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 40 - SILO STOCCAGGIO S515 - CORPO 10 (SOSPESA)

portata massima	1.300	Nmc/h
altezza minima del camino	5	m
durata	1	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A MANICHE		

PUNTO DI EMISSIONE N. M01 – SALDATURA E INCOLLAGGIO, SCHEDE ELETTRONICHE (n. 85 calate)
 Reparto Monitor – CORPO 6

portata massima	9.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (Come C-organico Totale)	5	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. M02 – OFFICINA (n. 5 saldatura ad arco) Reparto Monitor – CORPO 6

portata massima	1.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. M03 – VENTILAZIONE LOCALE SALDATURA E INCOLLAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE - Reparto Monitor – CORPO 6

portata massima	2.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. M04 – N. 4 ASPIRAZIONI BOX ASSEMBLAGGIO MACCHINE E TESTING CON SOLUZIONE GLICERINA+FORMALDEIDE - Reparto Monitor – CORPO 6

portata massima	3.600	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g
<u>Impianto di abbattimento:</u> ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI		

PUNTO DI EMISSIONE N. BL01 - OFFICINA (n. 5 punti di aspirazione saldatura ad arco) - CORPO 5 DRYCART

portata massima	5.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12,5 m	
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. BL02 - CR1 (n. 17 presse stampaggio/estrusione e n. 1 cappa lavorazione a caldo materiale plastico) - CORPO 5 DRYCART

portata massima	21.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze Organiche Volatili (come C-organico Totale)	5	mg/Nmc
--	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. BL03 - CR2 (n. 14 aspirazioni per n. 7 riempitrici + n. 4 aspirazioni tramogge) - RIEMPIMENTO CARTUCCE - CORPO 5 DRYCART

portata massima	9.100	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. BL04-CR1 (n. 4 aspirazioni macchina riempitrice Cleancart) - CORPO 5 DRYCART

portata massima	3.500	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. BL08 - TRASPORTO GRANULO - CORPO 5 DRYCART

portata massima	612	Nmc/h
altezza minima del camino	11,5 m	
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. BL12 - GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA

PUNTO DI EMISSIONE N. BL13 – IMPIANTO DI PULIZIA LOCALI RIEMPIMENTO CARTUCCE (n. 23 bocchette) - CORPO 5 DRYCART

portata massima	300	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m

durata	1	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. BL14 – IMPIANTO DI PULIZIA CONFEZIONAMENTO (n. 23 bocchette) -
CORPO 5 DRYCART

portata massima	300	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	1	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 42 - LABORATORI (corpo 2)

portata massima	1.100	Nmc/h
altezza minima del camino	5	m
durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. BL5 - LABORATORI (corpo 5)

portata massima	300	Nmc/h
altezza minima del camino	12,5	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. BL6 - LABORATORI (corpo 5)

portata massima	1.500	Nmc/h
altezza minima del camino	12,5	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. BL7 - LABORATORI (corpo 5)

portata massima	3.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12,5	m
durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 43 – CAPP A CHIMICA – LABORATORIO LABORATORIO R&D (corpo 2)

portata massima	1.200	Nmc/h
altezza minima del camino	5	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 44 – CAPP A CHIMICA – INCOLLAGGIO COMPONENTI PLASTICI (corpo 3)

portata massima	300	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

PUNTI DI EMISSIONE N. 4 – 5 - TORRI EVAPORATIVE (corpo 10)

PUNTO DI EMISSIONE N. A101 - MOTORE POMPA ANTINCENDIO

PUNTI DI EMISSIONE N. DC01/BL09/BL10/BL11 - LOCALI CARICA BATTERIA

PUNTO DI EMISSIONE N. N51 – MOTORE COGENERATORE DI CALORE A GAS NATURALE (2.815 kW)

- Medio impianto di combustione

portata massima	5.500	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti a un tenore di ossigeno del 15%:

Polveri totali	5 mg/Nmc (*)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	15 mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95 mg/Nmc
Monossido di carbonio	240 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidativo

(*) *Limite proposto dalla ditta*

(**) *Limite considerato rispettato in quanto impianto alimentato con gas naturale*

PUNTO DI EMISSIONE N. GE52 – GRUPPO ELETTROGENO MOTORE A GASOLIO - Medio impianto di combustione

portata massima	6.700	Nmc/h
altezza minima del camino	3	m
durata	solo emergenza	

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

L'impresa è esentata dall'applicazione dei valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, in quanto impianto funzionante in sole condizioni di emergenza, ovvero in funzione per non più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni.

Prescrizioni

1) La data di inizio delle campagne di produzione con uso di DOP deve essere comunicata ad ARPAE-SAC di Modena e Distretto Area Nord-Carpi con almeno 10 giorni di anticipo.

2) I consumi di materie prime, solventi e collanti utilizzate, devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

3) Il limite di emissione indicato per il cloruro di vinile si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale" - pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1980.

4) La sostituzione del materiale filtrante risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

5) Relativamente al punto di emissione M01, per il quale si ritiene di poter derogare dall'installazione di impianto di adsorbimento a carboni attivi, installando filtro a cartucce, in caso di segnalazione per maleodoranze la ditta dovrà provvedere ad installare idoneo impianto di abbattimento delle S.O.V.

6) In caso di riattivazione del punto di emissione n. 40 la ditta dovrà darne preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune con un anticipo di almeno 7 giorni.

7) Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)

- L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

- Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

- Nel caso siano impiegate sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), (v. art.57 v. <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>), **devono essere sostituite** non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

Entro il 28/08/2021 e successivamente **ogni cinque anni**, il gestore dello stabilimento invia all'ARPAE una **Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze**. Sulla base della Relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

8) Relativamente ai “medi impianti di combustione”:

- il Gestore archivia e mette a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06. Questa prescrizione si ritiene ottemperata attraverso la tenuta del Registro degli autocontrolli quando sono previsti solo monitoraggi discontinui oppure attraverso la tenuta della registrazione dei dati monitorati in continuo, quando l'impianto è dotato di rilevatori in continuo.

- al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

9) Per il punto di emissione n. GE52 l'impresa è esentata dall'applicazione dei valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, in quanto impianto funzionante in sole condizioni di emergenza, ovvero in funzione per non più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni.

Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile successiva al rilascio dell'autorizzazione ed ai due anni civili seguenti. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione (2022), il gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;

- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. N51** (verifica di Portata, Polveri, Ossidi di azoto e Monossido di carbonio), **M04** (verifica di Portata, S.O.V.-singoli composti e Formaldeide), BL02 e BL03 (gli ultimi due con gli impianti completamente a regime) devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente al punto di emissione **n. GE52** deve essere eseguito un campionamento alla data di messa a regime.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);

- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Adsorbitore a carboni attivi:

- La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodi UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme

tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MAUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per

ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)
Monossido di Carbonio (CO)	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	<ul style="list-style-type: none"> UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Formaldeide	<ul style="list-style-type: none"> US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**);
Ftalati	<ul style="list-style-type: none"> OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- **annuale** per i punti di emissione **n. C1** (Portata e Ossidi di azoto), **C2** (Portata e Ossidi di azoto), **1, 2, 3, 3bis, 36, 37, 38, 39, 40, M01, M02** (portata e polveri), **BL01** (portata e polveri), **BL02, BL03, BL04, BL08, BL13, BL14** e **N51**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta GAMBRO DASCO SPA (Imp. v. Modenese n. 66) MEDOLLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta GAMBRO DASCO SPA, svolgente attività di produzione di apparecchiature e materiali medicali, è legittimata ad esercire gli impianti ubicati in comune di Medolla, v. Modenese n. 66, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 1528 del 01/04/2020, per la seguente configurazione di seguito descritta:

Le sorgenti sonore che interessano la diffusione del rumore nei confronti dell’ambiente circostante sono gli impianti tecnologici posizionati nell’ambiente esterno (estrattori, ricambi aria, compressori, UTA, chiller..ecc.), mentre le lavorazioni interne ai fabbricati produttivi sono ritenute trascurabili. Le lavorazioni e i relativi impianti sono in funzione in modo continuativo.

L’intervento oggetto dell’istanza, presentata ai sensi del Dlgs. 115/2008, si riferisce ad una proposta progettuale per l’installazione di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica che comporterà anche la modifica dell’allegato rumore contenuto nell’AUA vigente (Determinazione n. 1528 del 01/04/2020).

Per quanto attiene gli aspetti acustici, a corredo della richiesta è stato presentato uno studio previsionale d’impatto acustico datato 04/12/2020, revisionato in data 15/02/2021 e 13/04/2021;

Il nuovo cogeneratore sarà posizionato in un'area prossima al confine aziendale ovest, interessata da altri impianti tecnologici che funzionano nei periodi di riferimento diurno e notturno. Le nuove sorgenti sonore correlate al cogeneratore sono le seguenti: N51* (S84) Cogeneratore turbina alimentata a gas naturale; S79* Dissipatore; S80* Parete container (lato dissipatore); S81* Parete container; S82* Aspirazione aria container; S83* Espulsione aria container; S85* Torre evaporativa.

Le sorgenti di rumore sono attive sia in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) che notturno (22:00 – 06:00);

L'area dello stabilimento è inserita all'interno di una classe V – area a prevalente uso industriale - con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte; mentre l'area agricola confinante, all'interno della quale sono stati individuati i ricettori sensibili (R1, R2 e R4), è stata assegnata alla classe III con limiti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte; il ricettore R3 risulta inserito nella UTO di classe V;

I livelli sonori misurati/stimati assicurano il rispetto dei valori limiti di zona (diurno e notturno) presso le postazioni individuate sia al confine aziendale (A, B, C, D ed E) che in prossimità dei ricettori; risulta, altresì rispettato, il valore limite differenziale, diurno e notturno, nei confronti dei medesimi ricettori.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. è stato acquisito:

- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE MODENA, Distretto Area NORD CARPI, prot. n. 44376 del 23/03/2021 (contributo tecnico autorizzazione DLgs 115/2008).

Il Comune di Medolla con prot. n.3442/2021 del 26/03/2021 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica DLgs 115/2008.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato destinato ad attività di produzione di presidi medico chirurgici, posto in comune di MEDOLLA, via Modenese, 66, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta GAMBRO DASCO SPA, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) La ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) Le strutture di mitigazione e protezione devono essere realizzate in conformità ai progetti presentati dalla ditta.
- 3) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, in periodo diurno e in quello notturno, il rispetto dei limiti di zona;
- 4) in relazione alle caratteristiche delle nuove sorgenti sonore da installare, **in seguito alla messa a regime dell'impianto di cogenerazione**, dovrà essere eseguito un **monitoraggio del rumore, in prossimità del confine aziendale ovest (postazione E) e del ricettore abitativo R4, attestante il rispetto dei valori limiti d'immissione assoluti e differenziali, diurni e notturni**; l'indagine di cui sopra dovrà riportare anche le analisi spettrali del rumore.

Il monitoraggio di cui sopra (da inviare a Arpae SAC, e Comune di Medolla **entro 60 giorni dalla messa a regime** del nuovo cogeneratore) dovrà essere sottoposto alla valutazioni del Servizio Territoriale di ARPAE e dovrà contenere la **relazione tecnica descrittiva degli interventi di mitigazione eseguiti** nell'ambito della costruzione dell'impianto; in particolare, dovranno essere descritti tutti gli accorgimenti tecnici/strutturali adottati per contenere le immissioni rumorose delle apparecchiature rumorose;

5) in fase di esercizio devono essere mantenute modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura delle macchine (*gruppi frigo, UTA, compressori, ecc.*) posizionate nell'ambiente esterno, intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di esse provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione delle stesse qualora necessario;

6) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.